

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Periodo 1 marzo – 30 giugno 2003

(Legge 18 giugno 2002, n. 118)

PAGINA BIANCA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza Bse

1. La legge 118/2002: interventi collegati alla BSE.

Il decreto legge 19 aprile 2002 n. 68 convertito in legge 18 giugno 2002 n. 118 recante "Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi" ha previsto all'art. 1 c) 12. che con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attività previste dal presente decreto.

1.1 Criteri e modalità per la erogazione della indennità per l'abbattimento dei bovini.

Con decreto in data 28 maggio 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, sono stati determinati l'ammontare e le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al comma 6 della legge 118/2002.

In sintesi il provvedimento prevede:

- l'indennizzo di mancato reddito, per i bovini da latte, attribuito per unità di bovino adulto (UBA) calcolando in tal senso i bovini presenti in allevamento e un'indennità per i bovini da carne per giorno di gravidanza;
- l'indennità di acquisto di nuovi capi bovini calcolata secondo i criteri già definiti dal Commissario straordinario BSE e ripresi nel bollettino ISMEA che rileva il prezzo degli animali da vita e da riproduzione;

- l'esclusione di sovra compensazioni in presenza contemporanea di interventi statali e regionali;
- il rimborso da parte di AGEA direttamente alle Regioni che hanno già anticipato gli indennizzi agli allevatori con propri fondi.

1.2 Accordo interprofessionale della filiera zootecnica

Il Tavolo della filiera zootecnica, istituito, ai sensi del comma 8 della Legge 118/2002, con decreto ministeriale n. 22468 del 26 luglio 2002, non ha completato la definizione del quadro tecnico organizzativo per l'accordo interprofessionale inteso ad assicurare il proseguimento dell'eliminazione dei materiali classificati a rischio e la copertura dei relativi costi, entro i termini, in quanto erano emersi due punti critici e precisamente:

- la determinazione del soggetto obbligato al prelievo ed al relativo versamento;
- meccanismo di distribuzione del costo del prelievo tra le parti della filiera.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha quindi predisposto uno schema di decreto interministeriale sostitutivo dell'accordo che ha sottoposto al Ministero dell'economia e delle finanze per il concerto. E' stata quindi convocata, nel mese di marzo 2003, la filiera zootecnica per valutare ancora una volta le condizioni per un accordo di filiera sulla base di una possibilità di prevedere anche accordi separati per filiera-specie animale (bovini e ovi-caprini, suini, avi-cunicoli).

Il Tavolo, nella riunione del 14 marzo 2002, ha preso atto della circostanza che, nonostante gli sforzi compiuti da alcuni mesi, non esistevano le condizioni per la conclusione di un accordo che potesse essere soddisfacente per tutte le componenti della filiera zootecnica.

Ciò anche se singole componenti della filiera, con particolare riferimento al settore avicolo, sarebbero state nelle condizioni di pervenire ad un accordo.

E' stato rilevato, stante la nuova regolamentazione comunitaria che ha consentito l'uso del materiale a basso rischio come fertilizzante, come il problema dello smaltimento dei materiali a rischio riguardasse principalmente ormai la raccolta e la distruzione degli animali della specie bovina morti in stalla.

I rappresentanti della filiera bovina hanno quindi avviato una serie di consultazioni bilaterali tra i diversi segmenti della filiera stessa al fine di trovare un accordo riservandosi di darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Smaltimento delle farine e del materiale a rischio

Al riguardo si allegano i prospetti forniti dall'AGEA relativi al periodo 1 marzo – 30 giugno 2003, da cui si evidenzia come nel corso del periodo considerato sono state complessivamente distrutte T. 315.200 di proteine animali ad alto e basso rischio, per un importo complessivo liquidato pari a Euro 21.713.674,23 .

PROSPETTO 1

FARINE ANIMALI A BASSO RISCHIO IN AMMASSO PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 49/2001
PERIODO DAL 1 MARZO AL 30 GIUGNO 2003

IMPIANTO DI DISTRUZIONE	ANNO 2003 MESE	QUANTITA' RITIRATE E DISTRUTTE - T.	TOTALE
COPERSALENTO Zona Industriale C.P. 93 73024 MAGLIE (LE)	Aprile	7.862,28	
	Maggio	7.952,43	
	Giugno	6.789,26	
	Totale		22.603,97
ANSALDO CALDAIE SPA Via Milano km-1600 70023 GIOIA DEL COLLE (BA)	Marzo/Aprile	88,84	
	Totale		88,84
ENDESA ITALIA SRL Centrale Termoelettrica MONFALCONE (GO)	APRILE/MAGGIO/GIUGNO	4.605,47	
	Totale		4605,47

TOTALE GENERALE T. 27.298,28

LIQUIDAZIONE COPERSALENTO PER DISTRUZIONE FARINE MESE APRILE 2003	660.038,40
LIQUIDAZIONE PREZZO DI ACQUISTO FARINE CONFERITE IN AMMASSO	609.655,13
LIQUIDAZIONE COMPENSI DI MAGAZZINAGGIO	<u>11.164.086,28</u>
TOTALE PAGATO	EURO <u><u>12.433.779,81</u></u>

LEGGE 118/02 - DISTRUZIONE PROTEINE ANIMALI ALTO E BASSO RISCHIO							
<i>Situazione dal 01 marzo al 30 giugno 2003</i>							
<u>Quantità di proteine animali distrutte:</u>							
	ALTO RISCHIO :	<i>tal quale e farine</i>	T.	253.800,00			
	BASSO RISCHIO:	<i>farine</i>	T.	61.400,00			
	TOTALE COMPLESSIVO DISTRUTTO			T.	315.200,00		
<u>Quantità di proteine animali liquidate :</u>							
	ALTO RISCHIO :						
		<i>tal quale</i>	T.	48.870,60	Euro	7.263.105,51	
		<i>farine</i>	T.	10.611,02		5.109.496,26	
					Euro		12.372.601,77
	BASSO RISCHIO:						
		<i>tal quale</i>	T.	0,31	Euro	17,16	
		<i>farine</i>	T.	51.044,58		9.341.055,30	
					Euro		9.341.072,46
	TOTALE COMPLESSIVO LIQUIDATO				Euro		21.713.674,23

3 Anagrafe bovina

Per quanto riguarda l'anagrafe bovina si fa rinvio agli elementi che potranno essere forniti dal Commissario straordinario per l'anagrafe nazionale bovina, Sen. Corsi.

4 Lotta alle scrapie negli allevamenti ovini

4.1 Premessa

Con il regolamento n. 999 del 22 maggio 2001 la CE ha stabilito un programma di sorveglianza delle TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili) ed anche in particolare della scrapie negli ovini e caprini. Gli ovini e i caprini devono essere esaminati per accertare la presenza della scrapie e, quando saranno disponibili test in grado di differenziare in pratica le TSE, per accertare la presenza della BSE.

Con successivo regolamento n. 270/2002, che modifica i regolamenti (CE) n. 999/2001 e n. 1326/2001, è stato modificato il numero dei campioni da esaminare al fine di ottenere dati statisticamente corretti.

Il sistema di sorveglianza previsto è così articolato:

- Test sugli animali macellati per il consumo umano; un campione di almeno 60.000 per l'Italia.
- Test sugli animali morti o abbattuti NON per il consumo umano, un campione di almeno 6.000 per l'Italia.

Il campionamento è stabilito in modo da evitare la predominanza di un determinato gruppo in termini di origine, specie, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica.

4.2 Programma di selezione degli ovini resistenti alla scrapie

Sempre in materia di scrapie la Commissione CE con decisione del 13 febbraio 2003 n. 2003/100 ha messo a punto i requisiti minimi di un programma di allevamento di ovini resistenti alla scrapie. La scrapie viene infatti considerata una malattia che interessa la salute dell'intera popolazione ovi-caprina della Comunità. Allo stato attuale non vi è un test

valido per diagnosticare se eventuali ovi-caprini ammalati siano affetti da scrapie oppure da BSE.

Recenti ricerche hanno mostrato che vi sono genotipi negli ovini che conferiscono resistenza alla scrapie. Alcune evidenze scientifiche hanno dimostrato in particolari condizioni sperimentali che alcuni genotipi che conferiscono resistenza alla scrapie conferirebbero resistenza anche alla BSE in quanto tale resistenza risulta essere di tipo trasversale a tutte le TSE.

Sembrerebbe altresì, per quanto riguarda la salvaguardia della salute umana, che gli animali con genotipi resistenti non siano portatori sani del prione per il consumatore. In altri termini un soggetto geneticamente resistente non dovrebbe moltiplicare la proteina prionica in quanto la stessa verrebbe metabolizzata senza pericoli ulteriori per la salute umana.

La decisione 2003/100 innanzi richiamata contiene le linee guida di un programma per selezionare ovini resistenti alla TSE, da applicarsi nelle popolazioni a rischio o nelle aree a rischio. E' prevista comunque la possibilità di derogare al programma di selezione per alcune razze a bassa diffusione, ove il programma stesso potrebbe mettere a rischio l'esistenza della razza in questione riducendo il patrimonio genetico disponibile.

Obiettivo della decisione è arrivare alla certificazione di greggi a "rischio trascurabile" da scrapie/BSE, il tutto basato sulla resistenza genetica abbinata ai test TSE.

In particolare l'insieme della normativa comunitaria prevede:

- entro giugno 2003 ciascun stato membro presenta alla Comunità le frequenze alleliche dei genotipi della popolazione ovina del suo territorio distinti per area e popolazione (dec. 2002/1003),
- entro il 31 dicembre 2003 ciascun stato membro dovrà presentare un programma di allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE. I requisiti minimi di detto programma sono specificati nell'allegato II. Ciascuno stato membro deve informare annualmente, a partire dal 2004 circa, i risultati ottenuti nel programma di selezione (dec. 2003/100).
- a partire dal 1 ottobre 2003, in caso di allevamento colpito da scrapie, l'abbattimento totale del gregge può essere evitato solo se si immettono nello stesso gregge arieti di genotipo certificato

resistente. Le modalità operative dovranno essere stabilite da ciascuno stato membro (Reg. CE n. 260/2003 del 12 febbraio 2003).

- ad uno stato membro può essere garantita una deroga dalla richiesta del programma di selezione come stabilito dall'art. 3 sulla base di un programma di controllo nazionale sottoposto ed approvato in accordo con le disposizioni vigenti (dec. 2003/100).

Un documento di lavoro contenente le linee guida per la stesura di un piano di emergenza nazionale per la BSE negli ovini è in discussione a livello comunitario.

Tali linee guida definiscono anche le azioni che potrebbero rendersi necessarie in quello che viene definito “Lo scenario peggiore” (anche un solo caso di BSE accertato nella popolazione ovina e caprina) ed in particolare eliminazione dalla catena alimentare della carne e del latte se non provengono da animali certificati geneticamente resistenti.

4.3 Osservazioni al regolamento comunitario

Le preoccupazioni per il settore ovi-caprino sono concentrate principalmente sulla problematica della certificazione. La certificazione di “gregge libero da TSE” potrebbe avere infatti ripercussioni notevoli sul piano commerciale per i prodotti alimentari di origine ovina. Nei bovini affetti da BSE la localizzazione della proteina prionica è limitata a certi tagli anatomici che possono essere pertanto eliminati dalla catena alimentare (così come in effetti viene attualmente fatto), nella specie ovina la diffusione prionica “sembrerebbe” invece molto più elevata andando ad interessare anche i linfonodi sopramammari e quindi non è stato ancora completamente escluso il sospetto di una sua eventuale presenza nel latte. Il quadro che si andrebbe a delineare per l'ovinicoltura italiana assumerebbe delle tinte molto fosche (vedi pecorino romano, ecc).

Si sottolinea l'importanza economica della materia illustrata sull'allevamento degli ovini da latte che è caratteristica dei paesi mediterranei e, pertanto, argomento poco considerato dai paesi del Nord Europa. Basti pensare all'impatto che normative ingiustificatamente restrittive potrebbero avere sulla zootecnia delle Regioni come la Sardegna e la Sicilia (oltre 4 milioni di ovini da latte, circa il 40% del patrimonio nazionale) con particolare riferimento alle produzioni casearie di qualità (DOP e IGP).

4.4 Programmi attivati in Italia

Allo stato attuale risultano attive le seguenti ricerche riguardanti le scrapie degli ovini-caprini:

- 1) Programma finanziato dal MiPAF: Stima della frequenza allelica nell'intera popolazione ovina nazionale attraverso la selezione di un campione rappresentativo di riproduttori maschili e/o femminili iscritti ai libri genealogici. Esecutori: Assonapa ed Istituto Zootecnico Casario della Sardegna. Sono in corso di realizzazione n. 10.000 analisi del DNA.
- 2) Programma MIUR: Realizzazione di 5.000 analisi del DNA in riproduttori ovini di razza Sarda non iscritti ai libri genealogici. Ente esecutore l'Istituto Zootecnico Casario della Sardegna.
- 3) Programma di ricerca UE: Verifica delle politiche di controllo ed eradicazione della scrapie basati sulla genetica nei paesi della U.E.. Enti esecutori: l'Istituto Zootecnico Casario della Sardegna e l'I.Z.S. della Sardegna.
- 4) Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino – Centro di riferimento nazionale per la patologia TSE: esecuzione di circa 3.000 analisi dei genotipi per conto dell'Istituto Superiore di Sanità.

4.5 Ricerche da approfondire

I programmi di ricerca in atto consentono una prima stima della situazione genetica delle principali razze italiane.

Sono stati individuati ulteriori studi in funzione delle scadenze del 2004 e 2005 e tenuto conto dell'interesse economico per la nostra zootecnia, in particolare:

- 1) Elaborazione di un programma di selezione per l'incremento delle frequenze degli alleli resistenti:
 - a) correlazione dei genotipi resistenti con i caratteri di interesse economico;
 - b) ottimizzazione dello schema al fine di produrre un numero adeguato di montoni con genotipo resistente in funzione del fabbisogno di riproduttori nella popolazione commerciale;
- 2) Ottimizzazione delle tecniche analitiche dei genotipi per grandi volumi di analisi;
- 3) Verifica sperimentale della non infettività del latte ovino.

- 4) Creazione e certificazione di nuclei di ovini resistenti alla scrapie per soddisfare le esigenze degli allevamenti colpiti da scrapie nelle fasi di avvio dei programmi selettivi di cui sopra.

Le tematiche indicate sono contenute in progetti di ricerca elaborati da enti e istituti che ruotano intorno al MiPAF e precisamente:

- a) progetto “Biosicurezza del latte nella infettività della scrapie e della BSE e nuovi schemi di selezione ai fini della sicurezza alimentare (Biolasi), presentato al bando del MIUR che usufruisce del cofinanziamento MiPAF;
- b) progetto finalizzato “RAIZ per la selezione” presentato al MiPAF.

4.6 Interventi finanziari

La legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) all’art. 68, comma 4, introducendo una modifica all’art. 129 lett. a) della legge 388/2000, ha previsto uno stanziamento di 2,5 milioni di Euro per interventi conseguenti alla malattia scrapie negli allevamenti ovini.

Sulla base delle richieste di spesa pervenute dalle Regioni è stata predisposta una proposta di riparto che sarà inviata alla Conferenza permanente Stato-Regioni per l’intesa.

4.7 Conclusioni

Nelle riunioni di coordinamento presso il Ministero della salute sono state formulate proposte di ripartizione dei compiti operativi che tenga conto delle rispettive competenze, ottimizzi gli investimenti nazionali e comunitari e sfrutti le sinergie. Le modalità operative per dare attuazione alle decisioni della Commissione, dovranno vedere impegnato anche il MiPAF nella loro stesura ed emanazione in quanto riguardano materie di competenza di questo Ministero ed in particolare le decisioni relative alla realizzazione di programmi di selezione.

Infatti la strategia selettiva finalizzata a questo specifico problema non può essere considerata solo sotto l’aspetto sanitario, ma anche dal punto di vista dell’impatto sul miglioramento genetico di cui è competente questa Amministrazione.

5. Influenza catarrale dei ruminanti (Blue tongue)

5.1 Interventi finanziari

I rapporti con la Commissione CE in merito agli interventi di indennizzo economico per il settore bovino previsti all'art. 66 della legge del 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) si sono ulteriormente evoluti (Aiuto n. 65/2002).

In risposta alla nota ministeriale n. 409 del 4 marzo 2003 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha relazionato con ulteriori elementi e documentazioni, la Commissione CE con nota AGR 10545 del 14.4.2003 ha chiesto ulteriori elementi di valutazione e precisamente:

- a) relativamente alla macellazione come misura collegata al benessere e alla salute degli animali l'assicurazione che la misura si applica soltanto alle aziende agricole che sono soggette alle restrizioni di movimentazione e soltanto quando i veterinari confermeranno che il benessere degli animali è compromesso;
- b) l'indicazione perché gli animali non potrebbero essere venduti nelle zone con restrizioni di movimentazione, in considerazione che tale area include diverse regioni;
- c) per quanto concerne i costi eleggibili l'indicazione se l'aiuto previsto per le diverse categorie di bovini rappresenta il valore degli animali macellati. Viene ribadito ancora una volta che il punto 11.4 degli Orientamenti comunitari per gli Aiuti di stato nel settore agricolo afferma che l'indennizzo può coprire il valore normale dei raccolti distrutti o degli animali abbattuti e può comprendere una compensazione ragionevole per la perdita di profitto, in considerazione delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al rimpianto e della quarantena o di altri periodi imposti o raccomandati dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture;
- d) dati ed elementi informativi sui bovini macellati, sulle tipologie di allevamenti prevalenti, ecc.
- e) ulteriori dettagli riguardanti il differimento del pagamento degli oneri previdenziali.

Con nota n. 1330 del 29 luglio 2003 sono state trasmesse alla Commissione CE le informazioni e le valutazioni richieste che di seguito si sintetizzano:

- a) la misura di aiuti si applica alle aziende agricole soggette alle restrizioni di movimentazione stabilite dalle autorità sanitarie e si applica nelle situazioni in cui il veterinario abbia confermato che il benessere degli animali, conseguente alle predette restrizioni, è compromesso;
- b) la delimitazione delle aree problema per la B.T. che risulta a “macchia di leopardo” ha praticamente impedito la movimentazione degli animali con conseguenze negative per l’aumento dei costi di mantenimento degli animali e l’eliminazione sottocosto di vitelli soprannumerari;
- c) l’ammontare dell’aiuto, distinto per età di bovino macellato, indennizza il 18,5-45%, a seconda dei casi, della differenza tra i costi di governo e di alimentazione sostenuti per mantenere in allevamento gli animali ed i ricavi ottenuti dalla vendita. Gli oneri sono collegati al danno emergente piuttosto che al lucro cessante. Vengono inoltre evitate sovra compensazioni;
- d) sono stati forniti dati relativi ai bovini macellati, alle tipologie di macelli operanti inadeguati all’emergenza, alle tipologie prevalenti dell’allevamento bovino caratterizzato dal tipo estensivo per il bovino da carne con piccole realtà di centri di ingrasso insufficienti a soddisfare l’accresciuta domanda degli allevatori, nonché un’analisi dei benefici per tipologia di addetto agricolo conseguente alla dilazione degli oneri sociali.

Si è in attesa delle decisioni definitive da parte della Commissione CE.

Relativamente al fondo per l’emergenza Blue Tongue di € 13.014.723,86, ripartito con D.M. n. 24544 del 19.12.2002 alle diverse Regioni interessate, con D.M. n. 23119 del 29.7.2003 si è provveduto al pagamento alle medesime Regioni di un importo globale di € 8.564.953 pari al 66% di quanto assegnato.

Per gli interventi strutturali nel settore bovino e di prevenzione per il settore ovino e bovino, recati dalla Legge 388/2000, è stata predisposta la proposta di riparto alle Regioni della quota di € 10.958.276, relativa all’anno 2003, da sottoporre alla Conferenza permanente Stato-Regioni per l’intesa.